



Dati relativi all'attività amministrativa degli organi politici e degli uffici del Consiglio regionale della Toscana

CONSIGLIO REGIONALE

Statuto della Regione Toscana

Art. 11 - Funzioni del consiglio

1. Il consiglio regionale rappresenta la comunità toscana, è l'organo legislativo, indica l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne controlla l'attuazione.
2. Il consiglio approva le leggi; i regolamenti di propria competenza; il programma di governo; gli atti della programmazione regionale, generale e di settore; gli atti della pianificazione territoriale regionale; i bilanci preventivi e, nei casi previsti dalla legge, le loro variazioni; i rendiconti della Regione; gli atti di indirizzo nei confronti degli organi di governo regionali per tutti i settori d'intervento e per le relazioni internazionali; gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi; i rendiconti degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione.
3. Il consiglio concorre alla concertazione sugli atti di propria competenza e alla formazione degli atti comunitari, degli accordi con lo Stato, degli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale, degli atti interregionali.
4. Il consiglio verifica la gestione complessiva della attività economica e finanziaria della Regione; la rispondenza dei risultati delle politiche regionali agli obiettivi di governo; i risultati gestionali degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, nelle forme previste dalla legge; verifica inoltre, almeno annualmente, lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale.
5. Il consiglio propone i disegni di legge al Parlamento; esprime pareri alla giunta sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; assicura la qualità delle fonti normative regionali.
6. Il consiglio, come organo di rappresentanza della comunità regionale, promuove l'attuazione dei principi e l'effettività dei diritti sanciti dallo Statuto e compie le relative verifiche; delibera in materia di referendum popolari; esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione; nomina i rappresentanti della Regione, quando non diversamente disposto dallo Statuto o, in rapporto agli interessi tutelati, dalla legge; mantiene rapporti con le autorità indipendenti e con gli organismi di rappresentanza politica nazionali ed esteri; favorisce la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana alle proprie attività.
7. Il consiglio esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi della Regione.
8. Le competenze del consiglio non possono essere esercitate dagli organi di governo della Regione, né in via d'urgenza, né per delega.

Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.

Art. 11- Competenze del Consiglio regionale e del suo Ufficio di presidenza

1. Le funzioni amministrative e le attività di diritto privato che lo Statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica del Consiglio regionale, sono ripartite tra gli stessi e i dirigenti regionali.
2. Il Consiglio regionale emana gli indirizzi politico-amministrativi mediante l'approvazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica che assume come periodo di riferimento il triennio e viene aggiornata annualmente.
3. L'Ufficio di presidenza definisce gli obiettivi, i programmi ed i progetti, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 2. Verifica, inoltre, la rispondenza a questi ultimi dei risultati dell'attività amministrativa.
4. All'Ufficio di presidenza spettano, in particolare, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 2:
 - a) la definizione delle priorità, degli obiettivi e delle direttive per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Consiglio regionale;

- b) la presentazione al Consiglio regionale della proposta di regolamento interno di cui all'articolo 13, comma 3;
- c) la determinazione della dotazione organica consiliare;
- d) gli indirizzi per la determinazione annuale del fabbisogno di risorse professionali;
- e) la nomina e la revoca del segretario generale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale ;
- f) l'eventuale costituzione delle direzioni di area, in un numero massimo di due e la determinazione delle loro competenze;
- f bis) la disciplina delle modalità di svolgimento e di rimborso spese forfettario per l'effettuazione di tirocini curriculari e non curriculari presso le strutture del Consiglio regionale;
- g) la programmazione delle attività contrattuali della struttura consiliare;
- h) la formulazione di indirizzi circa la contrattazione decentrata e le relazioni sindacali;
- i) la definizione dei criteri per l'esercizio del controllo strategico, e degli strumenti correlati del controllo di gestione, del monitoraggio delle attività e della verifica dei risultati.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Statuto della Regione Toscana

Art. 13 - Funzioni del presidente del consiglio

1. Il presidente rappresenta il consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, cura le relazioni del consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali.
2. Il presidente del consiglio convoca e presiede l'ufficio di presidenza; programma i lavori del consiglio; garantisce l'esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo dell'opposizione; rappresenta il consiglio in giudizio, nei casi previsti dalla legge, per gli atti rientranti nell'autonomia organizzativa del consiglio; dichiara la improcedibilità delle proposte di legge regionale, nei casi previsti dallo Statuto e dal regolamento interno; dichiara la cessazione degli organi regionali, nei casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi regionali, dal regolamento interno.
3. Il presidente del consiglio chiede al presidente della giunta lo svolgimento di comunicazioni al consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali.
4. Il presidente del consiglio non fa parte delle commissioni consiliari.

Regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Art. 8 - Funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori in modo da assicurarne il buon andamento facendo osservare il regolamento. Sulla base di questo, dirige le discussioni e mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento, pone le questioni, sovrintende alle funzioni attribuite ai consiglieri segretari, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.
2. Il Presidente del Consiglio:
 - a) rappresenta il Consiglio in giudizio nei casi previsti dalla legge;
 - b) cura le relazioni del Consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali;
 - c) convoca e presiede l'ufficio di presidenza del Consiglio e la conferenza di programmazione dei lavori di cui all'articolo 79, programma i lavori del Consiglio e ne cura l'efficienza, garantisce l'esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo dell'opposizione, assicura il raccordo tra gli organi consiliari;
 - d) dichiara l'improcedibilità delle proposte di legge regionale nei casi previsti dallo Statuto e dal presente regolamento;
 - e) comunica al Presidente della Giunta gli adempimenti degli organi di governo della Regione conseguenti ad atti di sindacato ispettivo e di indirizzo approvati dal Consiglio o derivanti da leggi o regolamenti, informando il Consiglio degli eventuali ritardi;
 - f) convoca e presiede le commissioni per la loro seduta di insediamento;
 - g) dichiara lo stato di impedimento permanente del Presidente della Giunta, accertato dal Consiglio nelle forme e modalità disciplinate dalla legge;
 - h) esercita tutte le altre funzioni a lui affidate dallo Statuto, dalla legge e dal presente regolamento.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Statuto della Regione Toscana

Art. 15 - Funzioni dell'ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente nell'esercizio dei suoi compiti; propone il bilancio autonomo del consiglio; definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e per la gestione del personale; nomina il segretario generale del consiglio, su proposta del presidente; verifica i risultati della gestione consiliare; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi, dal regolamento interno del consiglio.

Regolamento 22 novembre 2011, n. 16 "Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale".

Art. 4 - Competenze dell'ufficio di presidenza in materia di organizzazione

1. Ai sensi della legge regionale di cui al presente regolamento e della l.r. 1/2009 l'ufficio di presidenza, sulla base degli indirizzi emanati dal consiglio regionale mediante la relazione previsionale e programmatica:

- a) definisce le priorità, gli obiettivi e le direttive per la gestione del consiglio;
- b) formula la proposta di regolamento interno di organizzazione;
- c) determina la dotazione organica del consiglio, articolata fra dirigenza e personale inquadrato nelle categorie contrattuali;
- d) approva gli indirizzi per la determinazione annuale del fabbisogno di risorse professionali;
- e) delibera la nomina e la revoca del segretario generale, su proposta del presidente;
- f) costituisce le direzioni di area e ne determina le competenze;
- g) approva il programma delle attività contrattuali;
- h) formula indirizzi riguardo alla contrattazione decentrata e alle relazioni sindacali, previo confronto con la Giunta ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale, ed individua i componenti delle delegazioni trattanti per la parte pubblica;
- i) determina i criteri per l'individuazione dei settori e per la differenziazione dei medesimi in relazione alla complessità delle funzioni svolte;
- j) determina i criteri per la costituzione di posizioni dirigenziali individuali;
- k) determina i criteri per la delega di talune attività a dipendenti inquadrati nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale;
- l) attribuisce gli obiettivi annuali al segretario generale;
- m) definisce criteri e procedure per la valutazione del segretario generale ed effettua tale valutazione;
- n) stabilisce l'attribuzione al segretario generale di una quota di compenso correlata ai risultati conseguiti;
- o) definisce i criteri per l'esercizio del controllo strategico e di gestione;
- p) disciplina le procedure di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- q) delibera la promozione e la resistenza alle liti;
- r) delibera in merito alle relazioni istituzionali di cui all'articolo 5 della legge regionale.

Regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Art. 11 -- Funzioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio

1. L'ufficio di presidenza è presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio; coadiuva il Presidente nel garantire il rispetto delle norme del regolamento, nel tutelare e assicurare le prerogative e l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione delle minoranze, nel curare l'insediamento e il funzionamento delle commissioni, mantenendo i rapporti con queste e con i gruppi consiliari. L'ufficio di presidenza delibera, nei casi previsti dal presente regolamento, le sanzioni nei confronti dei consiglieri.

2. L'ufficio di presidenza:

- a) delibera la promozione del contenzioso e la resistenza in giudizio del Consiglio;
- b) propone al Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio del Consiglio;
- c) attua gli indirizzi politico-amministrativi emanati dal Consiglio e svolge le altre funzioni previste dalla legge sull'autonomia consiliare, nel rispetto delle corrette procedure di relazioni sindacali;
- d) autorizza le iniziative delle commissioni che comportano spesa;
- e) determina l'oggetto e le modalità per le attività di valutazione di cui all'articolo 30, comma 3;
- f) nomina e revoca il segretario generale del Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio;

- g) promuove, di norma, le proposte di regolamenti interni e le proposte di legge su materie concernenti il funzionamento e le strutture del Consiglio;
- h) esamina le questioni in materia di interpretazione del regolamento e le altre questioni ad esso sottoposte dal Presidente del Consiglio;
- i) esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle leggi.
3. Il segretario dell'ufficio di presidenza è designato dal Presidente del Consiglio.

SEGRETARIO GENERALE

Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.

Art. 18 -Segretario generale

1. Il segretario generale dirige il segretariato generale, ne definisce gli indirizzi generali ed attribuisce alle direzioni di area ed alle strutture alle sue dirette dipendenze gli obiettivi strategici indicati dall'Ufficio di presidenza; assicura l'unitarietà dell'azione tecnico-amministrativa.
2. Il segretario generale esercita in particolare le seguenti funzioni:
- a) assiste il Presidente, l'Ufficio di presidenza, il Consiglio regionale e i gruppi consiliari nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali;
- b) controlla l'attività del segretariato e può assumere la diretta trattazione di singole questioni, in caso di inerzia della struttura competente o di mancata osservanza delle direttive espresse dagli organi di indirizzo politico;
- c) assegna, sentito il comitato di direzione, le risorse di personale e finanziarie alle direzioni di area e alle articolazioni organizzative alle dirette dipendenze;
- d) coordina le direzioni di area e le strutture dirigenziali e risolve i conflitti di competenza tra le stesse;
- e) rappresenta il segretariato generale nei rapporti con le strutture della Giunta regionale;
- f) nomina i direttori di area;
- g) costituisce, modifica, sopprime le strutture dirigenziali e le posizioni organizzative interne alle direzioni di area e nomina i relativi responsabili, su proposta dei direttori di area;
- h) costituisce, modifica, sopprime i settori e le posizioni individuali esterne alle direzioni di area e nomina i relativi responsabili, nei confronti dei quali esercita le funzioni di valutazione;
- i) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei direttori di area, sulla base dei risultati conseguiti, misurati in termini quantitativi e qualitativi;
- j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei direttori di area, dei dirigenti e del personale non dirigenziale posti a suo diretto riferimento nonché dei responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano, ai sensi della normativa vigente, sanzioni più gravi di quelle di sua competenza, fermo restando che al personale delle suddette strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 53, comma 6 bis, ed all'articolo 57, comma 2 bis, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
3. Il segretario generale in caso di assenza temporanea inferiore a sessanta giorni è sostituito da un direttore di area da lui designato. In caso di assenza o impedimento del direttore di area, il segretario generale è sostituito da un altro dirigente del segretariato generale, da lui designato.
4. L'Ufficio di presidenza individua tra i direttori di area o tra i dirigenti l'incaricato per le sostituzioni in caso di assenza e impedimento del segretario generale superiore a sessanta giorni e fino ad un massimo di centottanta giorni; all'incaricato spetta oltre al trattamento economico in godimento la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell'articolo 24, comma 4.

Deliberazione 23 aprile 2013, n. 47 “Costituzione all'interno del segretariato generale del Consiglio regionale di due direzioni di area” – Allegato A

SEGRETARIATO GENERALE

- Assistenza generale e consulenza giuridico-istituzionale al Presidente e all'Ufficio di Presidenza
- Coordinamento delle relazioni sindacali
- Coordinamento del Rapporto sulla legislazione

- Controllo di legittimità sugli atti dei dirigenti
- Cerimoniale
- Assistenza al Collegio di garanzia
- Supporto all'Associazione ex consiglieri

DIREZIONE DI AREA “Assistenza istituzionale”

- Assistenza ai lavori d'aula e al procedimento degli atti
- Nomine
- Archivio e protocollo
- Assistenza legislativa e giuridica e qualità della normazione
- Assistenza generale alle commissioni
- Analisi d'impatto della regolazione, fattibilità, valutazione delle politiche
- Documentazione giuridica e biblioteca
- Assistenza agli organismi costituiti presso il Consiglio Regionale (Consiglio delle autonomie locali, Conferenza permanente delle autonomie sociali, Commissione pari opportunità, Difensore civico, Comitato regionale per le comunicazioni, Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)
- Attività di rappresentanza, relazioni istituzionali, eventi ed iniziative
- Collegamento con la Fondazione del Consiglio e con l'AICCRE

DIREZIONE DI AREA “Organizzazione e risorse”

- Assistenza al datore di lavoro, coordinamento delle attività e gestione degli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- Coordinamento degli adempimenti concernenti la trasparenza e l'anticorruzione
- Organizzazione della struttura, amministrazione, formazione e aggiornamento del personale
- Controllo di gestione
- Sistema di valutazione delle prestazioni e attività di supporto all'Organismo indipendente di valutazione
- Programmazione del lavoro, monitoraggio delle attività e verifica dei risultati
- Assistenza al segretario generale per le relazioni sindacali
- Provveditorato, servizi esterni e di supporto
- Attività contrattuale
- Ufficio tecnico e gestione sedi consiliari
- Risorse finanziarie, bilancio e fiscalità, tesoreria
- Economato, magazzino economale e patrimonio
- Informazione istituzionale e ufficio stampa
- Comunicazione istituzionale, editoria e pubblicazioni istituzionali, ufficio relazioni con il pubblico
- Gestione del sito web e della intranet consiliare
- Tecnologie informatiche e sistema informativo
- Attività di tipografia, stampa, riproduzione, legatoria e duplicazione di documenti e materiale di lavoro in genere

COMITATO DI DIREZIONE

Regolamento 22 novembre 2011, n. 16 “Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale”.

Art. 9 - Competenze del comitato di direzione

1. Il comitato di direzione, composto dal segretario generale e dai direttori di area, è convocato e presieduto dal segretario generale.
2. Il comitato è organismo di supporto all'esercizio delle funzioni del segretario generale e di coordinamento dell'esercizio delle funzioni dei direttori di area.
3. Il comitato:
 - a) assicura l'integrazione funzionale delle strutture;

b) definisce, su proposta del segretario generale, criteri generali omogenei per l'organizzazione e il funzionamento della struttura, per la programmazione ed il controllo delle attività della struttura, per le procedure amministrative;

c) formula osservazioni e proposte su richiesta del segretario generale.

4. Il comitato, in particolare, assicura che siano predisposti:

a) la documentazione e le proposte per l'ufficio di presidenza per l'attuazione delle decisioni del medesimo;

b) i programmi di attività attinenti al funzionamento della struttura organizzativa;

c) il piano di formazione professionale;

d) la disciplina dell'orario di lavoro, di servizio e di apertura degli uffici del consiglio regionale.

5. Il comitato, inoltre, definisce, su proposta del segretario generale:

a) i criteri per la definizione dei profili professionali del personale consiliare;

b) il numero massimo di settori e posizioni organizzative che possono essere costituiti all'interno delle direzioni di area e le risorse a disposizione di ogni direzione di area ai fini della differenziazione di tali strutture;

c) i criteri per l'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali alle direzioni di area;

d) l'assegnazione di risorse finanziarie alle direzioni di area per straordinari e missioni;

e) gli obiettivi dei dirigenti;

f) la disciplina del controllo strategico e di gestione, sulla base dei criteri stabiliti dall'ufficio di presidenza;

g) la costituzione di gruppi di lavoro interdirezionali.

6. Il comitato definisce inoltre ogni altra questione ad esso sottoposta dal segretario generale, anche su richiesta dell'ufficio di presidenza.

Nelle pagine seguenti sono riportati i costi del personale nell'anno 2014, per articolazione organizzativa, e il personale effettivamente in servizio alla data del 31 dicembre 2014, distinto tra tempi indeterminati e tempi determinati.

Costo del Personale del Consiglio Regionale della Toscana anno 2014 per articolazione funzionale	
SEGRETARIATO GENERALE	Costo
UFFICI DI SUPPORTO al Segretariato Generale	€ 975.781,58
TOTALE SEGRETARIATO GENERALE	€ 975.781,58
DIREZIONE DI AREA - ASSISTENZA ISTITUZIONALE	Costo
DIREZIONE DI AREA - Assistenza istituzionale	€ 785.781,97
SETTORE Assistenza al procedimento degli Atti consiliari e ai lavori d'aula. Nomine	€ 396.844,81
SETTORE Assistenza legislativa e consulenza giuridica in materia istituzionale. Biblioteca e documentazione	€ 957212,11
SETTORE Assistenza legislativa e consulenza giuridica nelle materie: agricoltura, attività economico-produttive, cultura, turismo	€ 179.401,17
SETTORE Assistenza legislativa e consulenza giuridica nelle materie: attività sanitaria e sociale, di territorio e ambiente	€ 217.170,35
SETTORE Assistenza generale alle Commissioni Permanenti, Speciali e d'Inchiesta	€ 1.192.234,53
SETTORE Assistenza ai Garanti ed attività inerenti la difesa delle categorie sociali deboli	€ 363.867,5
SETTORE Rappresentanza e Relazioni Istituzionali. Assistenza generale alla CPO	€ 703.688,02
SETTORE Analisi di fattibilità per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al Corecom e all'Autorità per la Partecipazione, al CdAL e COPAS	€ 2.058.579,91
Totale DIREZIONE DI AREA - Assistenza istituzionale	€ 6.854.780,37
DIREZIONE DI AREA - ORGANIZZAZIONE E RISORSE	Costo
DIREZIONE DI AREA Organizzazione e risorse	€ 232.041,52
SETTORE Organizzazione e personale	€ 755.009,34
SETTORE Bilancio e Finanze	€ 860.366,68
SETTORE Provveditorato, servizi generali e contratti	€ 1.704.365,67
SETTORE Sedi, logistica e interventi per la sicurezza	€ 646.302,44
SETTORE Tecnologie informatiche e di supporto ai processi ICT	€ 696.606,00
SETTORE Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell'immagine	€ 745.105,28
Totale DIREZIONE DI AREA - Organizzazione e risorse	€ 5.639.796,93
UFFICIO STAMPA (giornalisti)	€ 589.215,08
GRUPPI POLITICI*	€ 3.543.439,22
SEGRETERIE PARTICOLARI (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE)	€ 1.800.812,82
TOTALE GENERALE	€ 19.403.826,00

* il dato relativo ai gruppi politici è fornito aggregato in considerazione delle molteplici variazioni nella composizione intervenuti nel corso dell'anno 2014 (scissione, variazione, cessazione).

Tabella 1 - Dotazione organica relativa ai dipendenti a **TEMPO INDETERMINATO** del Consiglio Regionale della Toscana effettivamente in servizio alla data del 31.12.2014

Struttura	Categoria A	Categoria B	Categoria C	Categoria D	Giornalisti	Qualifica Dirigenziale	Segretario Generale	Totale
Consiglio Regionale	2	48	98	102	9	13	1	273
Segreterie organi politici del Consiglio ¹		2	2	1				5
Totale	2	50	100	103	9	13	1	278

1 - trattasi di personale a tempo indeterminato del Consiglio Regionale che presta servizio presso gli organi politici consiliari, che può avere un inquadramento diverso per effetto di novazioni del contratto

Tabella 2 - Dotazione organica relativa ai dipendenti **NON A TEMPO INDETERMINATO** del Consiglio Regionale della Toscana effettivamente in servizio alla data del 31.12.2014

Struttura	Categoria A	Categoria B	Categoria C	Categoria D	Qualifica Dirigenziale	Totale
Consiglio Regionale				1		1
Totale Consiglio regionale				1		1
Segreterie organi politici del Consiglio		46	35	31	7	119
Segreterie organi politici del Consiglio - comandi		2		1		3
Totale Segreterie		48	35	32	7	122
Totale generale Tempi determinati		48	35	33	7	123